

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

adottata in data 24.4.2024 in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 10.3.2023 n.24 ed allegata al modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente Procedura Whistleblowing è adottata dalla Bellino s.r.l. in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito: Decreto o D. Lgs. 24/2023), in vigore dal 30 marzo 2023, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative statali o dell'Unione europea (c.d. Direttiva Whistleblowing), di cui fossero venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. La presente Procedura è stata approvata dalla Società in data 24.4.2024, unitamente all'identificazione dei ruoli organizzativi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni di whistleblowing e alle relative responsabilità. Il presente documento costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 della Società (di seguito Modello 231), a sua volta adottato in data 24.4.2024.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica a qualsiasi segnalazione di informazioni effettuata attraverso gli appositi canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società su condotte illecite commesse all'interno del contesto lavorativo, poste in violazione di disposizioni normative statali o dell'Unione europea e rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o in violazione del Modello 231 adottato dalla Bellino s.r.l.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- a) le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le violazioni di norme statali in materia di sicurezza nazionale e/o disciplinanti gli appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- c) le violazioni di disposizioni normativi statali o comunitarie che disciplinano apposite procedure di segnalazione.

A titolo meramente esemplificativo e certamente non esaustivo, quindi, possono rilevare atti o fatti che riguardano condotte o comportamenti, quali:

- Utilizzo inappropriato dei poteri e delle deleghe concesse;
- Falsificazione/ occultamento / distruzione di documenti cartacei, digitali o informatici, a contenuto finanziario, contabile e fiscale e altre violazioni in materia amministrativa o fiscale;
- Falsa rappresentazione, soppressione e/o occultamento di informazioni amministrative o finanziarie;

- Omesse comunicazioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Frode, furto e appropriazione indebita;
- Pagamenti e liquidazioni illegittimi o illeciti;
- Attività poste in essere in conflitto di interesse, o in violazione della regolamentazione aziendale;
- Violazioni alle disposizioni in materia di trasparenza societaria e finanziaria;
- Accesso fraudolento ed illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dei dati, anche tramite l'utilizzo di credenziali di altri soggetti;
- Falsa sottoscrizione di documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva.

La segnalazione non può in ogni caso riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni ed istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali valgono le modalità ordinarie previste dalla regolamentazione in materia di risorse umane.

La segnalazione disciplinata dalla presente procedura, inoltre, deve essere effettuata esclusivamente nell'interesse della tutela e della integrità della Società.

3. RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Direttiva (UE) 2019/1937;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, adottato dalla Bellino s.r.l. in data
- Codice Etico-Disciplinare, adottato dalla Bellino s.r.l. in data;
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice Privacy);
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

4. DEFINIZIONI

- “A.N.A.C.” Autorità nazionale anticorruzione. L'autorità nazionale designata dallo Stato italiano a ricevere le segnalazioni esterne e a dare riscontro alla persona segnalante;
- “*Contesto lavorativo*”: attività lavorative o professionali, presenti o passate, nell'ambito delle quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- “*Facilitatore*”: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- “*Informazioni sulle violazioni*”: tutte le informazioni, tra le quali i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico. Per informazioni si intendono anche gli elementi informativi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- “*Modello 231*”: Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- “*OdV – Organismo di Vigilanza*”: Organismo di Vigilanza della Società previsto dal D. Lgs. 231/200. Tale Organismo opera con il ruolo di istruttore nel caso in cui le segnalazioni abbiano ad oggetto la violazione del Modello Organizzativo adottato dalla Bellino s.r.l. ex d. lgs. n. 231/01;
- “*Persona coinvolta*”: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- “*Canale*”: canale di segnalazione interna adottato dalla Società (come meglio specificato all’art. 5 della presente Procedura) per trasmettere le informazioni sulle violazioni;
- “*Referente interno o istruttore*”: il Referente aziendale o altro soggetto competente, individuato dalla Bellino s.r.l., che può intervenire nella fase istruttoria della segnalazione per fornire il proprio supporto nell’espletamento delle attività di verifica delle informazioni oggetto di segnalazione. I Referenti interni individuati dalla Bellino s.r.l. sono: il legale rappresentante o, in sua vece o sostituzione, il direttore generale e l’O.d.v.
- “*Responsabile del canale di segnalazione interna*”: il Direttore generale (come meglio specificato all’art. 5.1 della presente Procedura);
- “*Ritorsione*”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e strettamente legato alla stessa, e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- “*Segnalante*”: persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni commesse e di cui si ipotizza la commissione nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- “*Segnalazione*”: qualsiasi comunicazione scritta, orale o esposta in un colloquio, anche in forma anonima, contenete informazioni sulle violazioni, effettuata con le modalità descritte dal presente Regolamento, contenete informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’azienda, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni;
- “*Segnalazione esterna*”: segnalazione che può essere effettuata all’A.N.A.C., ai sensi e con le modalità previste dalle norme di cui agli artt. 6 e ss. del d. lgs. n. 24/2023, nel caso in cui: - “*la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito*” (art. 6, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 24/2023); - “*la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione*” (art. 6, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 24/2023); - “*la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse*” (art. 6, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 24/2023).

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Bellino s.r.l. ha predisposto un canale di segnalazione interna che la persona segnalante deve utilizzare per la trasmissione della segnalazione e delle informazioni sulle violazioni. L'utilizzo di tale canale permette più efficacemente la prevenzione e l'accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione. Il Canale di segnalazione interna prevede la trasmissione della segnalazione con modalità scritta all'indirizzo **whistleblowing@bellinosrl.com** indicato sul sito web della Società all'indirizzo www.bellinosrl.it nella sezione dedicata al whistleblowing.

Il Canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, dell'eventuale facilitatore (ove presente), delle persone coinvolte o, comunque, menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata.

5.1. Responsabile del canale di segnalazione interna

La gestione del canale di segnalazione interna è stata affidata dalla Bellino s.r.l. al Direttore generale.

Il Responsabile del canale di segnalazione interna è l'unico soggetto a poter accedere alla piattaforma per l'acquisizione della segnalazione, ad eccezione del caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto informazioni relative alle attività svolte proprio dal Direttore generale: soltanto in tale caso, la gestione del canale e della segnalazione deve essere tempestivamente rimessa all'O.d.V.

5.2. Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata, al fine di consentire l'analisi dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali le semplici supposizioni, le indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”), così come le notizie di pubblico dominio, le informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento o fuorvianti ovvero quelle meramente dannose o offensive. Non è invece necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi. È utile anche che il Segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Le Segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a Segnalazioni ordinarie e, in tal caso, considerate nell'ambito della presente Procedura anche in riferimento alle tutele del Segnalante, qualora successivamente identificato, ed agli obblighi di conservazione.

5.3. Iter operativo di gestione della segnalazione

Il segnalante trasmette la segnalazione tramite il Canale interno dedicato, accessibile dal link riportato nel secondo capoverso dell'art. 5, co.1, della presente Procedura.

Il segnalante attiva la segnalazione in modalità scritta. In caso di richiesta di incontro diretto, il Responsabile del canale garantisce lo svolgimento dell'incontro entro un tempo ragionevole (10-15 giorni), preferendo che l'audizione avvenga in locali diversi da quelli aziendali.

La ricezione della segnalazione scritta da parte del Responsabile del canale determina l'avvio del processo di gestione della Segnalazione.

Il Responsabile del canale procede alla sua disamina secondo un processo predefinito dalla piattaforma.

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile del canale provvede, entro i successivi 7 giorni, a comunicare al segnalante l'apertura del processo di verifica.

Il Responsabile del canale della segnalazione procede ad una prima verifica in merito alla correttezza della procedura seguita dal segnalante e del contenuto della segnalazione, sia in riferimento all'ambito di applicazione definito dalla presente Procedura, sia in merito alla sua verificabilità in base alle informazioni fornite. In questa fase, qualora il Responsabile del canale lo ritenga necessario (ad esempio, in caso di eventuali dubbi), potrà coinvolgere l'Organismo di Vigilanza per valutare la rilevanza ex D. Lgs. 231/2001 della segnalazione. Qualora la segnalazione esuli dall'ambito di applicazione della presente procedura, il Responsabile del canale formalizza l'esito del controllo e lo comunica al segnalante in tempi ragionevoli e, comunque, non oltre 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, disponendone l'archiviazione.

Il Responsabile del canale informa tempestivamente il referente interno, in via prioritaria, il legale rappresentante, garantendo il rispetto del principio di riservatezza e sempre che egli non sia soggetto coinvolto dalla segnalazione: in tal caso, il Responsabile del canale informa tempestivamente l'O.d.V.

Nel caso in cui la segnalazione risulti correttamente presentata e appaia, in una prima fase, pertinente all'ambito di applicazione della presente Procedura, il Responsabile del canale potrà proseguire nell'istruttoria anche richiedendo al segnalante elementi integrativi. Nel caso di omessa trasmissione da parte del Segnalante delle integrazioni richieste, entro i 3 mesi successivi alla richiesta, il Responsabile del canale procede con l'archiviazione della Segnalazione, dandone comunicazione al Segnalante e informando il Referente interno.

Il Responsabile del canale, verificata l'inerenza della Segnalazione e acquisiti tutti gli elementi, informa, nel rispetto del principio di riservatezza, il Referente interno e l'Organismo di Vigilanza al fine di valutare la modalità di avvio della fase di indagine e l'istruttoria, fatto salvo il rispetto del principio di autonomia e indipendenza dell'O.d.V. rispetto al modo con cui gestire la segnalazione ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001. Il Referente interno, a chiusura dell'indagine, predispone un report finale e ne condivide gli esiti con l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile del canale al fine di procedere con il riscontro al segnalante. Il riscontro al segnalante deve essere trasmesso entro tre mesi dalla data di avviso di ricezione ovvero dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. Solo in casi eccezionali, qualora l'istruttoria della Segnalazione dovesse apparire particolarmente complessa, o in considerazione dei tempi di risposta del Segnalante, il Responsabile del canale, informato prontamente il Segnalante prima della scadenza, con opportuna motivazione, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario.

L'O.d.V., nell'ambito della sua autonomia operativa, purché la Segnalazione appaia fondata, valuta l'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti e delle misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello 231 dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio previsto nel Modello 231.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertate con condanna anche di primo grado, la Società avvia con un procedimento sanzionatorio nei confronti del Segnalante. Si specifica che, dalla ricezione della Segnalazione fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

5.4. Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario.

Qualora la Segnalazione sia trasmessa a un soggetto diverso da quello preposto a riceverla, chi la riceve ha l'obbligo di trasmetterla entro sette giorni al Referente interno, dando notizia della trasmissione alla persona segnalante e garantendo la riservatezza assoluta delle informazioni ricevute.

La Società adotta sanzioni a livello disciplinare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione. Nel caso di involontaria trasmissione della Segnalazione a soggetto diverso da quello legittimato a riceverla, il Segnalante deve dimostrare la mera negligenza e l'assenza di un interesse personale nella erronea trasmissione.

5.5. Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna.

Le Segnalazioni interne e tutta la relativa documentazione allegata, ovvero integrata, ivi comprese le registrazioni delle segnalazioni orali o i relativi verbali, ai sensi dell'art. 14 del d. d.lgs. n. 24 del 2023, sono conservate, con apposita catena di custodia digitale, per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione stessa. In ogni caso, la documentazione è conservata soltanto per un periodo temporale individuato nel massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione. In tutti i casi citati, è necessario che la procedura di conservazione delle Segnalazioni interne e della relativa documentazione, sia conforme alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali nonché alle predisposte misure sul diritto di riservatezza.

6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Le informazioni sul Canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni sono esposte in formato cartaceo nelle sedi della Società, in luoghi accessibili a tutti e in formato digitale nelle Bacheche aziendali digitali dedicate ai dipendenti e ai collaboratori e rese note alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro o non avendo accesso alle bacheche digitali, intrattengono un rapporto economici o professionali con la Bellino s.r.l.. Inoltre, tali informazioni sono pubblicate sul sito internet della Società nella sezione dedicata al "Whistleblowing".

7. RESPONSABILITÀ.

Il Responsabile del Canale:

- a) rende disponibili informazioni chiare sulla funzionalità e operatività del canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne;
- b) rilascia al Segnalante il riscontro del ricevimento della Segnalazione nei termini previsti;

- c) valuta i criteri di procedibilità della Segnalazione;
- d) condivide con il Referente interno e con l'O.d.V. la Segnalazione e l'avvio di eventuali indagini, il loro esito e il riscontro da fornire al Segnalante;
- e) trasmette al Segnalante il riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della Segnalazione;
- f) mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante e, se del caso, gestisce la richiesta di integrazioni e l'esecuzione di eventuali colloqui di approfondimento con il Segnalante;
- g) archivia e conserva la documentazione sulla Segnalazione nei tempi e per i tempi normativamente previsti;
- h) garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il Referente interno:

- i) è delegato a fornire al Responsabile del canale riscontro in merito alle eventuali decisioni prese dalla Società per l'approfondimento di quanto oggetto di Segnalazione;
- j) attua eventuali raccomandazioni espresse dal Responsabile del canale per approfondire quanto oggetto di Segnalazione;
- k) coordina e monitora la fase delle indagini con risorse interne o soggetti esterni incaricati;
- l) condivide con gli interlocutori interni e l'O.d.V. (se necessario) l'avvio di eventuali indagini, il loro esito e il riscontro da fornire al Segnalante;
- m) individua piani di miglioramento per evitare il ripetersi di eventi oggetto di Segnalazione;
- n) verifica che siano messe a disposizione sui canali aziendali tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 24/2023, ossia le informazioni relative al Canale di segnalazione interna, alle procedure ed ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- o) garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il Segnalante:

- p) trasmette le segnalazioni nel rispetto della presente Procedura;
- q) è tenuto a fornire informazioni circostanziate relative a quanto oggetto di Segnalazione;
- r) indica eventuali soggetti destinatari di forme di tutela e protezione (ad esempio, i facilitatori).

L' O.d.V.:

- s) coordina e monitora la fase delle indagini eventualmente coadiuvato da risorse interne o da esterni incaricati, valuta l'esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti conseguenti;
- t) garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il Rappresentante Legale della Società:

- u) interloquisce con ANAC in caso di attivazione di attività ispettive.

v) garantisce che siano adottati gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio previsto nel Modello 231;

w) approva e adotta la presente Procedura unitamente alla struttura dei ruoli organizzativi connessi ed eventuali loro modifiche;

x) garantisce il rispetto delle misure per la protezione del Segnalante e dei Facilitatori.

8. POTENZIALI SEGNALANTI (*Whistleblowers*).

Possono procedere alla Segnalazione:

- a) i dipendenti;
- b) i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso la Società;
- c) i liberi professionisti ai quali la Società ha conferito apposito mandato;
- d) i consulenti della Società;
- f) i soci;
- g) gli amministratori;
- h) i fornitori di prestazioni a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività), anche in assenza di corrispettivo;
- i) i tirocinanti, anche non retribuiti;
- j) i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono altresì compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengano a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società ovvero:

- i) quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- ii) durante il periodo di prova;
- iii) allo scioglimento del rapporto.

9. REFERENTE INTERNO.

I Referenti interni individuati dalla Bellino s.r.l. sono: il legale rappresentante, il Direttore generale e l'O.d.V.

10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

Le Segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione, ivi comprese le registrazioni delle segnalazioni orali o i relativi verbali, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

L'identità del Segnalante unitamente a qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso del Segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, ed espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte, dei facilitatori e delle persone menzionate nella Segnalazione sino alla conclusione dei procedimenti avviati all'esito della ricezione della Segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

Si precisa che:

- nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 Codice di procedura penale: è imposto l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante a rivelare la propria identità;
- nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, sarà dato avviso in forma scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione sarà indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Tra gli obblighi di riservatezza si comprendono: – ove previsto, la sottrazione della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013; – tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni garantiscono la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle Segnalazioni ad altre autorità competenti.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La comunicazione dei dati personali da parte di istituzioni, di organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati personali relativi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è effettuato in conformità a quanto previsto dall'apposito Documento aziendale di protezione dei dati, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, reperibile sull'home page del sito internet della Società www.bellinosrl.it e nella sezione dedicata al Whistleblowing.

12. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO.

Sono previste, ai sensi degli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 24/2023, adeguate misure per proteggere i Segnalanti dalle ritorsioni dirette e dalle ritorsioni indirette.

Le misure di protezione, di cui al presente articolo, si applicano se al momento della segnalazione il Segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo e sia stata rispettata la procedura di Segnalazione. In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, le tutele non sono garantite.

Le misure di protezione si applicano anche: a) ai facilitatori; b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante che fossero ad essa legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

12.1. Misure di protezione: Divieto di ritorsione.

Il segnalante ed i soggetti indicati nei commi precedenti non possono subire alcuna ritorsione.

A titolo informativo e non esaustivo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023, si considerano "ritorsioni":

- il licenziamento, la sospensione o misure equipollenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative conseguenti alla segnalazione;
- l'adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni (anche pecuniarie);
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie, l'ostracismo, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole conseguente alla segnalazione;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media;
- i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi;

- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici ovvero medici.

Gli atti eventualmente assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I Segnalanti possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, sia quelle tentate o prospettate. L’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

12.2. Misure di sostegno.

Il Segnalante potrà rivolgersi a enti del terzo settore presenti nell’elenco pubblicato sul sito ANAC.

Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

12.3. Limitazione di responsabilità del Segnalante.

Se, al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni di seguito indicate, esistevano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse fosse necessaria per svelare la condotta ritenuta illecita e la segnalazione è stata effettuata in coerenza con le condizioni per la protezione previste dall’art. 12, in conformità a quanto previsto dall’art. 20 del d. lgs. n. 24/2023, non è punibile, con conseguenziale esclusione di responsabilità (anche di natura civile o amministrativa), chiunque abbia diffuso le seguenti informazioni:

- coperte dall’obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d’autore;
- delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Inoltre, tra le misure di protezione, si evidenziano le seguenti:

- a) i diritti a effettuare una Segnalazione e le relative tutele non possono essere limitati in modo pattizio a livello contrattuale;
- b) l’esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l’acquisizione o l’accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l’ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- c) l’esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla Segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione o.

13. REGIME SANZIONATORIO.

Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, e richiamato nella Parte Generale del Modello 231, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Bellino s.r.l. accerti essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- commissione di ritorsioni o proposta di adozione di ritorsioni, ostacolo alla Segnalazione (anche tentato) o violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione o revisione, ove necessario, delle procedure per la gestione delle stesse, ovvero adozione di procedure non conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 24/2023;
- omessa attività di verifica e analisi delle Segnalazioni;
- responsabilità civile del Segnalante, accertata anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave;
- violazione della presente procedura.

Si precisa che per gli stessi illeciti, ANAC può intervenire, in caso di accertamento delle violazioni, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da € 500 fino a € 50.000).

14. CANALE DI SEGNALEZIONE ESTERNA: IL CANALE A.N.A.C.

Ove ricorrano specifiche condizioni, il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. La segnalazione esterna può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno non risulta attivo o conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che i soggetti Responsabili della procedura non darebbero efficace seguito alla segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di segnalazione interna;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per pubblico interesse.

Il ricorso alla segnalazione esterna è, pertanto, residuale rispetto alla segnalazione interna. È onore del Segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni sopra elencate prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'A.N.A.C. mediante il canale appositamente dedicato sul sito dell'Autorità.

15. DISPOSIZIONE FINALE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità civile, penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile e del Codice penale (artt. 368 e 595 c.p.).

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente Procedura.

La presente procedura è stata approvata dall'Amministratore unico della Bellino s.r.l. in data 24.4.2024.

SI INVITANO TUTTI GLI INTERESSATI A VOLER ATTENTAMENTE PRENDERE VISIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO CHE VIENE AFFISSO NEI LOCALI DELLA SOCIETÀ, PUBBLICATO SULLE BACHECHE DIGITALI AZIENDALI E SUL SITO WEB WWW.BELLINOSRL.IT NELLA SEZIONE AL WHISTLEBLOWING